

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

La **Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri** (di seguito **FNOMCeO**), con sede in Roma, via Ferdinando di Savoia n.1 , rappresentata dal suo Presidente Roberta Chersevani ed il **Consiglio Nazionale Forense** (di seguito **CNF**), con sede legale in Roma, via Arenula 70, presso il Ministero della Giustizia, e sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite anche "Parti",

Letto l'art. 32 della Costituzione volto a tutelare il diritto all'integrità psico-fisica di ogni individuo, quale diritto inviolabile ed assoluto, che comprende un bene primario oggetto di un diritto fondamentale della persona, immediatamente tutelabile ed azionabile sia nell'ambito dei rapporti con i poteri pubblici che nei confronti dei privati;

Letto l'art. 24 della Costituzione volto a tutelare l'invulnerabilità del diritto alla difesa di ogni individuo, che comprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'avvocato;

Letti il Codice di Deontologia Medica della FNOMCeO ed il Codice Deontologico Forense del CNF;

Letto l'art. 15 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n.233 «*Ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*», così come

modificato dall'art.6 della legge 24 luglio 1985, n.409, che chiama gli organi centrali della FNOMCeO a dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione, a vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro e dell'indipendenza professionale, nonché a promuovere iniziative di aggiornamento e progresso culturale dei medici.

Letto l'art. 35, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», che attribuisce al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale;

Letto l'art. 35, comma 1, lettera q) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che chiama il CNF a rendere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia, in merito a proposte e disegni di legge che interessino, anche indirettamente, la professione forense e l'amministrazione della Giustizia;

Letto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato che Medici e Avvocati sono i soggetti professionali ai quali l'Ordinamento giuridico affida la tutela di diritti costituzionali fondamentali quali il diritto alla salute ed il diritto alla difesa;

considerato che il CNF promuove studi e ricerche nel campo del diritto, curando l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse per l'Avvocatura, promuovendo l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni, manifestazioni ed eventi formativi, al fine di curare l'aggiornamento e la preparazione dei professionisti e tutelare l'affidamento della collettività e della clientela;

considerato che FNOMCeO assume iniziative culturali, etiche e professionali e promuove studi e ricerche tese a far crescere una coscienza comune tra i medici e gli odontoiatri italiani su temi relativi allo svolgimento dell'attività professionale, alle norme giuridiche ad esso connesse, curando in particolar modo, attraverso

eventi formativi e di perfezionamento professionale mirati, la diffusione dell'informazione sui temi di volta in volta emergenti, sul piano nazionale, europeo internazionale. Quanto sopra col fine di elevare le competenze professionali e la sensibilità sociale del ruolo della professione e mettere a disposizione dei cittadini professionisti in grado di offrire le migliori e più appropriate soluzioni professionali.

considerato che FNOMCeO e CNF intendono sviluppare una collaborazione per una maggior e più efficace tutela dei diritti fondamentali alla salute e alla difesa, e concordano, quindi, sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere iniziative e progetti comuni sui temi dei diritti fondamentali alla difesa e alla salute, al fine di contribuire allo sviluppo di una comune cultura dei diritti fondamentali e promuovere la corretta informazione sui principi e sui valori che informano le professioni di medico e avvocato;

considerato che Medici ed Avvocati, svolgono una imprescindibile funzione sociale espressamente protetta dalla Costituzione della Repubblica italiana;

considerato il valore giuridico, sociale e culturale della tradizione deontologica, quale espressione dell'autonomia dei Medici e degli Avvocati, organizzati in ordini professionali dalle Leggi della Repubblica;

considerato che le Rappresentanze istituzionali nazionali dei Medici e degli Avvocati condividono la necessità di valorizzare e di difendere i propri codici deontologici, e si propongono di diffondere la cultura dell'etica professionale nella società italiana, di valorizzarne le virtualità, potenzialità e di favorire la consapevolezza comune circa il ruolo positivo e propositivo che i sistemi deontologici possono assolvere nell'indirizzare le pratiche commerciali e le dinamiche di mercato verso soglie più elevate di coscienza etica e di più profondo rispetto per le situazioni giuridiche soggettive coinvolte nella giurisdizione e nella amministrazione sanitaria;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Protocollo le Parti si impegnano per la realizzazione congiunta di azioni sinergiche al fine di avviare un percorso comune per la promozione di una più efficace tutela dei diritti fondamentali alla salute e alla difesa e per la promozione della corretta informazione sui principi e sui valori che informano le due professioni.

2. Le Parti si impegnano, in particolare, a concordare iniziative comuni per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- lo sviluppo e l’elaborazione comune di progetti e di proposte concrete sui temi della tutela del diritto alla salute e del diritto alla difesa;
- l’adozione di iniziative comuni finalizzate a contribuire ad una più compiuta informazione sulla tutela dei diritti alla salute e difesa;
- una maggiore e più compiuta responsabilizzazione dei professionisti, nel loro obbligo morale, civile e deontologico di informare correttamente la collettività ed i cittadini che alla loro opera professionale si rivolgono **sia** dei doveri a fianco dei diritti a questi spettanti e **sia** dei diritti e dei doveri di pertinenza di Medici ed Avvocati nell’espletamento della loro professione, e ciò al fine di evitare distorsioni del sistema, valorizzando l’autonomia e i principi deontologici dei rispettivi Ordini professionali ed individuando obiettivi ed esigenze comuni;
- l’individuazione delle più idonee soluzioni per l’effettiva tutela dei diritti di difesa e salute;
- la promozione di una comune cultura dei diritti fondamentali.

Articolo 2

Dati e ricerche

1. Le Parti si impegnano a favorire il confronto e lo scambio di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche al fine di realizzare una più stretta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali alla salute e alla difesa, alla valorizzazione dei principi e dei doveri deontologici propri dei rispettivi ordinamenti professionali, al rispetto delle regole di correttezza professionale.

- 2.** Al fine di elaborare studi e proposte condivise, le Parti potranno avvalersi anche di organismi interni ai propri ordini e/o o costituire organismi con specifica finalità individuati.

Articolo 3

Monitoraggio permanente sulla normativa e la giurisprudenza italiane ed europee in materia di diritto alla salute e diritto di difesa

Le Parti convengono di avviare un monitoraggio permanente della normativa e della giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di tutela dei diritti fondamentali della difesa e della salute, e si riservano di individuare ed indicare, nell'ambito dei propri organismi interni e/o ad essi riconducibili, quelli che dovranno, congiuntamente, provvedere a tale incombenza.

Articolo 4

Diffusione di buone pratiche e della deontologia professionale

- 1.** Le Parti si impegnano a favorire la più ampia condivisione delle buone pratiche in uso sul territorio nazionale e della cultura deontologica delle rispettive professioni, per promuovere la diffusione delle esperienze positive della cultura dei diritti fondamentali e della corretta informazione.
- 2.** Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, favorendo l'invio e lo scambio di segnalazioni relative alle disfunzioni e distorsioni rilevate in materia di tutela dei diritti fondamentali alla salute e alla difesa, con particolare riferimento alla correttezza deontologica professionale.
- 3.** Ai fini di cui al presente articolo, nonché al fine di presentare i risultati del monitoraggio di cui all'articolo precedente, le Parti si impegnano a promuovere di eventi pubblici quali convegni e seminari, con la partecipazione dei rappresentanti di entrambe le professioni e l'intervento di personalità dall'elevato profilo scientifico.

Articolo 5

Collaborazione tra i due Ordini Nazionali

- 1.** Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione per la realizzazione comune di programmi di formazione continua per gli iscritti dei rispettivi ordinamenti professionali (medici, odontoiatri, avvocati), per gli operatori sanitari e di giustizia nonché per gli altri soggetti interessati attraverso l'organizzazione di comuni iniziative

e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, la pubblicazione di studi e ricerche nelle materie oggetto di attività di formazione, al fine di contribuire allo sviluppo di una comune cultura dei diritti fondamentali di salute e difesa.

2. Le Parti si riservano di individuare ed indicare, nell'ambito dei propri organi interni e/o ad essi riconducibili, quelli che congiuntamente dovranno provvedere a tale incombente

Articolo 6

Progetto "Pratica dei diritti fondamentali"

1. Le Parti si propongono, anche favorendo la partecipazione di altre istituzioni, di elaborare ed attuare un progetto che coinvolga le istituzioni di istruzione scolastica primaria e secondaria, di I e II grado, statali e paritarie, ai fini della diffusione di una cultura della "pratica dei diritti fondamentali" attraverso percorsi di studio e di apprendimento, anche a carattere multimediale, volti ad approfondire gli strumenti ed i mezzi a disposizione del cittadino per la tutela dei propri diritti fondamentali quali il diritto alla salute ed il diritto di difesa.

2. In particolare, il Progetto si propone di richiamare gli studenti al valore della salute, della legalità e del rispetto dei diritti e doveri, incentivando il senso civico, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani, l'impegno profuso da Medici e Avvocati per contribuire alla loro protezione, l'illustrazione degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per la loro tutela e i principi di una corretta deontologia professionale.

3. Ai fini della realizzazione del Progetto, le Parti convengono altresì di elaborare, diffondere e pubblicare una "*Guida pratica dei diritti alla salute e alla difesa*", che raccolga materiali e contributi in tema quali, a titolo esemplificativo, il giuramento di Ippocrate, l'impegno solenne prestato dall'Avvocato, i diritti dei cittadini ed i ~~doveri~~ gli impegni dei professionisti.

Articolo 7

Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture e dei propri uffici.

2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunica il nominativo del/dei Referente/i per le attività connesse al presente Protocollo.

È facoltà di ciascuna Parte procedere in qualsiasi momento alla sostituzione del/i proprio/i Referente/i, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

3. Per il necessario supporto tecnico scientifico delle proprie attività, le Parti, con possibilità di coinvolgere organismi terzi e di utilizzare i contributi da questi provenienti, si avvarranno dei rispettivi Uffici studi;

4. Ai fini di una migliore attuazione del presente Protocollo, la FNOMCeO, il CNF e i rispettivi Uffici studi collaboreranno l'uno con l'altro, favorendo il confronto e lo scambio di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche relativi all'amministrazione ed all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Articolo 8

Tavoli di lavoro paritetici

1. Le Parti convengono, sin da ora, di istituire due tavoli di lavoro paritetici e permanenti sui temi dell'«*autonomia etica e deontologica*» e della «*responsabilità professionale dei medici e degli avvocati*».

2. I componenti dei tavoli di lavoro di cui al comma precedente sono designati dal FNOMCeO e dal CNF.

È facoltà di ciascuna Parte procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

3. Le Parti potranno istituire altri tavoli di lavoro paritetici, su temi di interesse comune, quali, a titolo esemplificativo, il monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative e dei risultati conseguiti, nonché le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche e/o criticità eventualmente rilevate nel corso dei lavori.

4. I tavoli paritetici saranno presieduti da componenti del CNF e della FNOMCeO, su basi paritarie e secondo la regola dell'alternanza.

5. I tavoli così costituiti, ed in particolare i tavoli dedicati alla "autonomia deontologica" ed alla "responsabilità professionale dei medici e degli avvocati" organizzeranno almeno un evento l'anno di carattere seminariale e/o convegnistico, a livello nazionale, possibilmente –di alto profilo scientifico, per porre all'attenzione della società civile e delle istituzioni i profili problematici e le questioni più attuali che concernono i rispettivi temi di interesse.

Articolo 9

Obblighi comuni

- 1.** Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali.
- 2.** Si impegnano inoltre a favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo, quale, a titolo esemplificativo, la stipulazione di protocolli locali tra Ordini dei medici e Consigli dell'ordine degli avvocati, di contenuto analogo al presente protocollo

Articolo 10

Durata e modifiche

Il presente Protocollo non ha scadenza e può essere, d'accordo tra le Parti, modificato in ogni momento.

Roma, _____ -

IL PRESIDENTE DEL CNF
Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE DEL FNOMCeO
Dr.ssa. Roberta Chersevani